

Spiegazione del caso oggetto della prova scritta del Diritto civile A-J 2019-2020 del 6 novembre 2019

Roberto Caso

Caso

La nota attrice italiana Monica Bruttucci si fa fotografare completamente nuda, in fase avanzata di gravidanza, dal celebrato artista Helmut Leibniz. La fotografia viene pubblicata su un settimanale di prestigio internazionale nel campo della moda (Just Vanity) suscitando attenzione e scalpore presso il pubblico, tanto da diventare “virale” sui social networks. La casa di produzione italiana Giant realizza un film comico “Vancanze di Natale al Popeye Beach” che ha come protagonista il celebre attore e umorista Maurizio Scrozzi. La casa di produzione affida al fotografo Piersilvio Anonimo la realizzazione di una foto che rappresenta Maurizio Scrozzi nudo e con il pancione tipico della gravidanza avanzata. La posa dell’attore Scrozzi è analoga a quella dell’attrice Bruttucci, le luci e i colori dell’immagine sono pressoché identici a quelli della foto di Leibniz, tuttavia l’espressione dei volti delle persone rappresentate è differente. Mentre Bruttucci ha un’espressione seria, Scrozzi mostra un sorriso ironico e beffardo. Monica Bruttucci ed Helmut Leibniz agiscono in sede civile contro la Giant e Piersilvio Anonimo per ottenere l’inibitoria volta a impedire la riproduzione e diffusione della foto di Scrozzi nonché il risarcimento del danno.

Qual è il problema giuridico?

Qual è la soluzione? (Applicare la regola e argomentare, esplicitando il tipo di argomento utilizzato: ad es. letterale, analogico, apagogico, a fortiori, storico, psicologico, economico, sistematico, teleologico ecc.)

La prova riguarda due problemi: uno attinente all’immagine e all’identità personale (con riferimento all’azione della Bruttucci); l’altro concernente il diritto d’autore (con riferimento all’azione di Leibniz).

Si dovevano affrontare entrambi i problemi. Alcuni hanno affrontato un solo problema, o hanno inteso che i due attori agissero in base allo stesso titolo.

La prova chiamava lo studente a esercitarsi nel bilanciamento tra diritti fondamentali (o inviolabili della persona). In particolare si tratta di bilanciare da una parte il diritto alla libera manifestazione del pensiero e di esercizio dell’arte (connesso in questo caso al diritto di esercitare liberamente l’iniziativa economica), e dall’altra i diritti dell’immagine e dell’identità personale, nonché il diritto d’autore.

Il caso da me elaborato si ispira a una controversia realmente accaduta in un altro sistema giuridico (quello statunitense). Il riferimento è al caso *Leibovitz v. Paramount Pictures Corp.* 137 F.3d 109 (1998) deciso dalla Corte d’Appello del secondo circuito federale di New York il 19 febbraio 1998. Nella corte sedeva anche il giudice Guido Calabresi che poche settimane fa è stato ospite della nostra Facoltà.

Il caso riguardava solo la materia del copyright e fu deciso in favore della liceità della parodia in riferimento a queste due fotografie.



Ma il sistema giuridico statunitense presenta notevoli differenze rispetto a quello italiano. Dunque, la sentenza statunitense è servita solo a offrire uno spunto in riferimento ai fatti del caso oggetto della prova scritta.

Si può più agevolmente argomentare a favore della Giant e di Anonimo, ma si può anche argomentare con qualche difficoltà in più a favore di Bruttucci e Leibniz. Uno degli obiettivi del corso era dimostrare che nel diritto non esiste un'unica soluzione corretta, ma esistono soluzioni più o meno ben argomentate. E a ridosso delle soluzioni esistono opzioni e visioni politiche.

Alcuni studenti hanno preferito dare prevalenza agli interessi non patrimoniali di Bruttucci e Leibniz, stigmatizzando il fatto che il "cinepattono" rispondesse solo a interessi commerciali. Forse hanno trascurato il fatto che anche Bruttucci e Leibniz si muovono nell'universo del mercato. Non a caso, altri studenti hanno enfatizzato, sul fronte rimediabile, che gli attori potessero agire per ottenere anche il risarcimento di danni patrimoniali.

Sotto il profilo dell'azione della Bruttucci occorre inquadrare le norme costituzionali e poi ordinarie di riferimento. Si devono innanzitutto citare gli art. 2, 3, 21, 33 e 41 Cost. (si può citare anche il 9). Sul piano sovranazionale si possono citare gli art. 11, 13 e 16 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nonché l'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Sul piano della legge ordinaria vanno citati gli art. 10 c.c., 96 e 97 l. 633/41.

Alcuni precedenti giurisprudenziali offrono spunti circa il bilanciamento tra il diritto di parodia e satira con i diritti della personalità.

Ad esempio, ci sono alcune pronunce di merito che riguardano la trasmissione televisiva Le Iene. V., in particolare, Trib. Bari, 05/03/2005, e Trib. Lucca, 19/01/2019, n. 96, in DeJure. V. altresì Pret. Roma, 16/02/1989, in DeJure, in riferimento a una parodia televisiva di un famoso regista.

La Cassazione ripete spesso una formula argomentativa sul bilanciamento del diritto di satira con i diritti della personalità. Ad es. v., con riferimento alla differente fattispecie della diffamazione a mezzo stampa, Cass. 24/04/2008, n. 10656., in DeJure, secondo la quale:

"La giurisprudenza di legittimità afferma che in tema di diffamazione a mezzo stampa, la satira costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica e può realizzarsi anche mediante l'immagine artistica come accade per la vignetta o per la caricatura, consistenti nella consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali delle persone ritratte. Diversamente dalla cronaca, la satira è sottratta al parametro della verità in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su un fatto ma rimane assoggettata

al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Conseguentemente nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato (cfr. fra le altre, Cassazione civile sezione 3^a, n. 23314 dell'8 novembre 2007, Rv. 600377). La valutazione del limite della continenza e della funzionalità dell'immagine e dell'espressione usata nel titolo costituisce espressione del potere del giudice di merito di valutare i fatti a lui sottoposti”.

Sotto il profilo dell'azione del fotografo Leibniz si devono citare norme costituzionali e ordinarie riguardanti il diritto d'autore. Sul piano della Costituzione italiana si possono citare gli art. 2, 3, 9, 21, 33, 35, 41, 42. Sul piano della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea gli art. 11, 13, 16, 17 par. 2. Sul piano della legge ordinaria si possono citare gli art. 2575, 2576, 2577 c.c. nonché gli art. 1, 2, 4, 6, 13, 18 e 20 della l. 633/41 sul diritto d'autore.

Supponendo che la fotografia di Leibniz sia un'opera dell'ingegno (art. 2, n.7, l. 633/41) creativa e non una fotografia semplice (art. 87 l. 633/41), occorre innanzitutto chiedersi se la foto di Anonimo sia riproducibile (pur parzialmente) della forma espressiva dell'opera di Leibniz. Che sia riproducibile del forma e non semplicemente dell'idea (non proteggibile) è discutibile. Si possono apportare argomenti per dimostrare che l'opera parodistica è una differente opera con una sua creatività, originalità.

Ammettendo che sia riproducibile della forma, occorre chiedersi se sia riscontrabile un plagio-contraffazione (violazione dell'art. 13 e dell'art. 20 sotto il profilo del diritto di paternità) nell'opera di Anonimo. La sentenza Vedova della Cassazione (citata da molti studenti) rappresenta il principale punto di riferimento – ai fini della prova scritta - perché analizzata nel corso di diritto civile.

Se anche fosse riscontrabile in teoria il plagio-contraffazione o un'elaborazione non autorizzata (art. 4 e 18 l. 633/41), è necessario verificare se l'illiceità debba essere esclusa in base all'art. 70 l. 633/41. L'art. 70 riguarda la citazione di opera dell'ingegno, ma gli interpreti vi riconnettono la parodia che invece è prevista come eccezione autonoma dalla Dir. 2001/29 (v. Corte Giustizia UE C-201/13 Deckmyn).

Sulla parodia v., tra le tante, Trib. Sez. Propr. Industriale e Intellettuale, Milano, 13/07/2011, in DeJure.

Nella cartella della comunità Moodle dedicata a prove ed esami si trovano alcuni esempi di buone prove che hanno ottenuto un voto alto. Inoltre, ho fornito alcuni riferimenti giurisprudenziali e dottrinali per completare l'approfondimento.